



COMUNE DI NOCETO

PROVINCIA DI PARMA

P.le Adami, 1 - 43015 Noceto (PR) - Tel. 0521 622011 Fax 0521 622100
www.comune.noceto.pr.it - C.F.-P.IVA 00166930347



ORD. N. _____

ORDINANZA IN MATERIA DI SCHIAMAZZI ED ATTIVITÀ E COMPORAMENTI IN PUBBLICO DEGENERATIVI E LESIVI DEL BENE DELLA SICUREZZA URBANA

IL SINDACO

Visto l'art. 54, comma 4 e 4 bis del T.U. n. 267/2000 come modificato dal D.L. 23.5.2008 n. 92, convertito in legge 24.7.2008 n. 125;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 05/08/2008, adottato in applicazione del comma 4 bis del sopra citato art. 54 del D.Lgs n. 267/2000, con l'obiettivo di disciplinare l'ambito di applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 4 dello stesso art. 54, in merito al potere di ordinanza attribuito ai sindaci e con particolare riguardo alle definizioni relative ai concetti di incolumità pubblica e di sicurezza urbana;

Considerato che alla luce delle norme richiamate il Sindaco possa intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che di per sé non configurano ipotesi di reato, ma tali comunque da compromettere la vivibilità della comunità creando disagio od allarme nella popolazione, sia perché idonei a facilitare l'insorgenza di più gravi fenomeni criminosi, sia perché vengono lese le regole sociali o di costume, che reggono una ordinata e civile convivenza e che, pertanto, debbono trovare disciplina nell'ambito della nuova tutela assicurata alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

Ritenuto che si manifestano situazioni e comportamenti degenerativi, al di fuori degli eventi e manifestazioni programmate che vedono coinvolta tutta la cittadinanza, che, con particolare riguardo alla lettera d) del sopra citato DM 05/08/2008, consistono in: schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazioni improprie della sede stradale e degli spazi con limitazioni, od intralci, alla libera circolazione; e considerato che queste fattispecie degenerative nascono sia in via diretta e spontanea, od in via mediata in conseguenza dell'esercizio di attività ludiche, economiche, commerciali od artigianali, e, quindi, sono specificatamente riconducibili da attività economico-sociali, compresi laboratori artigianali, circoli privati ed attività assimilabili, specialmente quando queste attività sono svolte, in ore serali e notturne, nel contesto urbanizzato del territorio;

Valutato che tali comportamenti risultano lesivi della sicurezza urbana come definita dall'art. 1 del citato D.M. 05/08/2008;

Considerato che appare doveroso, per la civica amministrazione, adottare strumenti autoritativi che, alla luce del nuovo quadro normativo in materia di sicurezza urbana, consentono di poter contemperare il diritto all'esercizio di attività lecite e consentite, quali quelle di attività ludiche, commerciali, economiche ed artigianali, con il primario diritto dei cittadini a vedere tutelata la sicurezza urbana, che risulta fortemente minacciata dal verificarsi dei fatti degenerativi sopra indicati;

Considerato la estrema rilevanza che per questa comunità rappresenta l'effettivo e concreto conseguimento della tutela oggetto del presente provvedimento, statuendo come misure sanzionatorie non solo quelle

pecuniarie, ma pure la misura accessoria del divieto anche temporaneo dell'esercizio delle attività che siano fonti e causa, mediata, dei fatti e comportamenti degenerativi in argomento;

Visti:

- l'art. 6 bis del D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con legge 24.7.2008 n. 125, che ha modificato l'art. 16 comma 2 della legge 24.11.1981 n. 689;
- la L. 689/81 e s.m.i.;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera di G.C. n. 223 in data 18.09.2008, immediatamente eseguibile, con la quale, ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 23/5/2008 n. 92 convertito in legge 24/7/2008 n. 125, si sono determinati gli importi di pagamento della misura ridotta delle sanzioni amministrative per le violazioni alle ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 negli ambiti ivi individuati;

ORDINA

1. sono vietate in tutto il territorio comunale i comportamenti, anche di esercizio lecito di attività ludiche, economico-sociale, compresi laboratori artigianali, circoli privati ed attività assimilabili, che sono fonti e causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali: schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazioni improprie della sede stradale e degli spazi con limitazioni od intralci alla libera circolazione, fatti che sono tutti degenerativi del tessuto sociale poiché ledono il bene della sicurezza urbana;
2. sono escluse dagli effetti del presente provvedimento le attività ed i comportamenti che generano assembramenti od occupazioni improprie delle sedi stradali quando trovano origine e causa in occasioni, manifestazioni ed eventi programmati che rappresentano forme di aggregazione sociale e di animazione organizzata ed autorizzata di zone o quartieri della Città;
3. ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sotto il profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 300,00;
Congiuntamente all'accertamento della violazione, gli operatori intervenuti ai sensi del punto 4) che segue devono disporre ai responsabili l'obbligo di disporre la cessazione dell'attività fonte diretta dei fatti degenerativi in argomento.
4. gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e la forza pubblica competente sono tenuti a far rispettare il presente provvedimento;

Con l'ordinanza-ingiunzione può essere disposta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività fonte e causa mediata dei medesimi fatti (attività ludiche, commerciali, economiche ed artigianali, circoli privati ed attività assimilabili), per un periodo non inferiore a giorni tre, in relazione alla gravità della lesione del bene protetto, ove tali provvedimenti accessori non siano già disposti da norme di legge o siano di competenza di diversa autorità.

DISPONE

A seguito dell'entrata in vigore della presente ordinanza, è abrogato di ogni altro provvedimento comunale in materia, in tutto ovvero nelle sole parti che contrastano con il contenuto della presente.

L'ordinanza stessa è preventivamente comunicata al Prefetto ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Essa diviene esecutiva a partire dal giorno 01/10/2008.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

- Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- Presidente della Repubblica in via alternativa e per i soli motivi di legittimità, entro 120 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

dalla Residenza Municipale, 25/09/2008



IL SINDACO
Dott. Fabio Fecchi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fabio Fecchi", written over the typed name.